




COMUNE DI  
Civitella Alfedena  
L'Aquila



## ORDINANZA N. 13 DEL 02 LUGLIO 2021

ad oggetto: **Disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione (Bar).**

### Premesso

che già da alcuni anni si registrano interventi normativi volti a riconoscere la centralità dei concetti di sicurezza e vivibilità urbana elevati in quanto tali al rango di beni pubblici posti a presidio di interessi primari che sotto il vessillo della “qualità della vita”, coinvolgono in ultima analisi, diritti costituzionali quali la salute e la libertà;

che Civitella Alfedena si caratterizza come centro turistico ad elevato valore ambientale viene frequentato, anche in funzione della sua vivibilità:

che, nel contempo, pari dignità di tutela è riconosciuta, all’iniziativa economica privata che si estrinseca anche attraverso le attività commerciali destinate all’intrattenimento e allo svago;

che, tra le esigenze primarie che concorrono alla qualità della vita va inclusa la possibilità concreta di svago e di sano e corretto utilizzo del tempo libero, inteso come divertimento e benessere, quale strumento di aggregazione sociale e di prevenzione di devianza sociale;

### Rilevato

che spetta ai Comuni la tutela dei citati interessi primari e che, a tal fine, da ultimo il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in L. 18/04/2017, n. 48) ha ampliato e potenziato il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di ufficiali di Governo, rafforzando le forme di cooperazione con gli altri livelli istituzionali deputati alla tutela di beni pubblici essenziali quali la sicurezza e la vivibilità urbana, intendendo per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro;

Dato Atto che con l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 29/06/2021 si è provveduto ad una parziale disciplina relativamente alla musica, le cui premesse sono parte integrante della presente;

Considerato che vanno adeguatamente contemperati i diversi interessi coinvolti, tutti meritevoli di tutela, creando meccanismi di valorizzazione, preventivi e sanzionatori proporzionati e ragionevoli;

Considerato che, più precisamente, è necessario prevedere una regolamentazione che dia effettività alle istanze dei residenti, degli operatori commerciali virtuosi e dei molti giovani e turisti che frequentano Civitella Alfedena, contrastando tutti gli atti di inciviltà che purtroppo si sono registrati;

Richiamata la sentenza della Cassazione Civile n.6895/2021 con la quale, nel salvaguardare il principio di concorrenza, sottolinea come il Sindaco abbia il potere di:

- *adottare ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 c. 5 TUEL), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di **altri valori costituzionalmente rilevanti**; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei **valori della sicurezza e della salute** (che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata).*

Considerato che viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono di contenitori di vetro e lattine, con nocumento all'igiene e al decoro, talché si rende necessario introdurre delle limitazioni agli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine;

Visti:

- l'art.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.
- l'art. 91 L. 447/95, in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.
- il Codice della strada.
- la Legge 48 del 18/04/2017.
- la Legge 689 del 24/11/1981.

# **ORDINA**

1. A partire dalla data odierna, l'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione (BAR) è stabilito dal lunedì alla domenica fino alle ore 01.00 del giorno successivo.
2. Dopo le ore 24,00 non potranno essere vendute bevande alcoliche da asporto all'esterno della attività;
3. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni oltre gli orari stabiliti con ordinanza n. 12 del 29/06/2021, eventuali attività oltre tale orario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione:

;

## **DISPONE**

1. che i trasgressori della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

## **DISPONE**

che le misure adottate con la presente ordinanza resteranno in vigore fino al 31 luglio 2021 ed, in ogni caso, fino all'adozione di una più organica regolamentazione.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale

Il presente atto è altresì notificato alla Stazione Carabinieri di Villetta Barrea

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Abruzzo, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Giancarlo Massimi

